



PROVINCIA DI RAVENNA

ORDINANZA N. 22928

Ravenna, lì 08/08/2023

Ordinanza per l'istituzione del divieto di transito lungo la SP70 "Prugno" dal Km 1+300 al Km 5+675 (escluso mezzi di soccorso, residenti ed accedenti alle attività).

Istituzione di senso unico alternato a vista in corrispondenza dei tratti alle P.Km. 1+300 , 1+900 , 3+500.

Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico in corrispondenza dei tratti alle P.Km. 4+000, 4+300, 5+000.

Istituzione del limite di velocità a 30 Km/h per l'intero tratto stradale dalla P.Km. 1+300 alla P.km. 5+675 .

Revoca ordinanza n.16526 del 09/06/2023.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

DATO ATTO che l'intero territorio provinciale è stato colpito a partire dal 02/05/2023 da eccezionali eventi meteorologici caratterizzati da forti e continue piogge che hanno determinato: frane, smottamenti e cedimenti del corpo stradale;

ATTESO che diversi smottamenti e frane hanno interessato la carreggiata stradale della S.P. 70 e che ad oggi sono stati eseguiti gli interventi minimi di pulizia e ripristino per permettere il transito a velocità ridotta nel tratto stradale limitatamente ad alcune categorie di veicoli;

RITENUTO comunque che le attuali condizioni non consentono il transito in sicurezza a tutti i veicoli e che, in attesa di ripristinare le normali condizioni di sicurezza, è necessario interdire l'accesso a tutta l'utenza stradale esclusi i mezzi autorizzati;

VISTI gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.92 n.285, concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione fuori e dentro dai centri abitati limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada interessata;

VISTO il Regolamento per la esecuzione del citato T.U. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTO il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

l'istituzione del divieto di transito lungo la SP70 "Prugno" dal Km 1+300 al Km 5+675 escluso mezzi di soccorso, residenti ed accedenti alle attività con Istituzione del limite di velocità a 30 Km/h per l'intero tratto stradale.

Lungo il percorso suddetto viene istituito il transito a senso unico alternato a vista in corrispondenza dei tratti alle P.Km. 1+300 , 1+900 , 3+500 ed il senso unico alternato regolato da impianto semaforico in corrispondenza dei tratti alle P.Km. 4+000, 4+300, 5+000 .

Stabilisce che i suddetti provvedimenti saranno efficaci fino al ripristino delle condizioni normali di esercizio;

DISPONE

che l'istituzione temporanea del divieto di transito, nei tratti indicati, venga reso esecutivo mediante apposita segnaletica stradale installata in base alle prescrizioni del citato Decreto Legislativo 285/92, collocata in opera e mantenuta dalla Provincia di Ravenna;
che tutta la segnaletica relativa alla istituzione della chiusura della Strada Provinciale SP70 e le indicazioni di preavviso con indicazione di percorsi alternativi siano notificati agli utenti con i segnali previsti dal sopracitato Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e siano collocati in opera e mantenuti a cura del personale stradale della Provincia di Ravenna.

Il presente provvedimento decade qualora le condizioni di sicurezza della viabilità consentiranno la regolare riapertura della stessa .

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art.37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, si precisa che contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente - ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione/ comunicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'
(Dott. Ing. Paolo Nobile)
(documento firmato digitalmente)